

FAQ sull'individuazione del titolare effettivo

Sommario

1. Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione?	3
2. Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nell'ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?	3
3. Nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell'adeguata verifica della clientela, come va qualificato il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria dell'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura (ad esempio, professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis, C.p.c., curatore fallimentare, ecc.)?	3
4. Ai fini dell'individuazione del titolare/i effettivo/i degli Enti ecclesiastici, quale criterio trova applicazione?	4
5. Gli Enti ecclesiastici sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro Imprese ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 e del Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55?	4
6. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi è un ordine di successione nell'applicazione dei criteri della proprietà e del controllo di cui all'art. 20, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 231/2007?	4
7. Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?	5
8. Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?	5
9. Qualora trovi applicazione in via residuale il criterio di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 le persone fisiche alle quali spettino i poteri ivi previsti devono essere considerate titolari effettivi in ogni caso in forma cumulativa oppure si individua come titolare effettivo solo una o più di queste figure?	5
10. I soggetti obbligati sono tenuti a procedere all'identificazione del titolare effettivo delle Fondazioni bancarie clienti? Ai fini dell'individuazione del/i titolare/i effettivo/i delle Fondazioni bancarie qual è il criterio applicabile? .	6
11. Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali?	6
12. A quali imprese si applicano gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007?	6
13. In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve allinearsi a quanto dichiarato dal cliente al Registro ovvero mantenere l'informazione ottenuta in sede di adeguata verifica?	6
14. La segnalazione effettuata da un soggetto obbligato di difformità tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica è rilevante ai fini dell'applicazione dell'obbligo di eventuale segnalazione ex art. 35 e dell'obbligo di astensione ex art. 42, D.Lgs. n. 231/2007?	7

PREMESSA

In questi giorni gli Studi professionali sono coinvolti, fra gli altri adempimenti di periodo, anche nella consulenza alle imprese relativamente all'adempimento comunicativo del titolare effettivo dei soggetti dotati di personalità giuridica.

L'ultimo tassello che mancava è costituito dal DM 29/9/2023 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9/10/2023. L'articolo unico del DM al secondo comma recita: "Dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente provvedimento decorre il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022."

Ecco che i 60 giorni andrebbero a scadere il 10 dicembre, ma, essendo una domenica, si sposta al lunedì (primo giorno lavorativo successivo).

In primo luogo ricordiamo che soggetti tenuti all'adempimento sono i soggetti dotati di personalità giuridica e quindi parliamo di:

- società di capitali;
- soggetti giuridici privati tenute all'iscrizione nello specifico registro di cui al DPR n. 361/2000: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato;
- trust e istituti giuridici affini.

Si parla sempre e comunque di soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese. Infocamere ha redatto una apposita guida operativa nella quale sono rinvenibili tutta una serie di casistiche. Ma, chiaramente, le fattispecie di "vita comune" sono variegate.

Ecco che il Ministero dell'economia e delle finanze assieme alla Banca d'Italia (in particolare l'U.I.F.), hanno predisposto un documento nel quale rispondono ai quesiti pervenuti.

Non va confuso l'adempimento del titolare effettivo previsto nella dichiarazione dei redditi (rigo RS150). Infatti, soggetti alla comunicazione della titolarità effettiva nel modello Redditi 2023 coinvolge anche le società di persone e gli imprenditori individuali.

Ricordiamo anche i criteri che si dovranno seguire per l'individuazione del titolare effettivo, che sarà sempre una persona fisica. È una previsione "a scalare", nel senso che la sequenza da seguire è la seguente:

1. il soggetto che detiene la proprietà diretta o indiretta (per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona) di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
2. nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, quest'ultimo coincide con la persona fisica cui è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante sulla società stessa;

3. qualora dall'applicazione dei predetti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, il titolare effettivo è la persona fisica titolare, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Quindi possiamo affermare che nessun soggetto giuridico è esonerato dalla comunicazione in quanto, se non si individua il titolare effettivo nelle casistiche 1 o 2, sarà sempre necessario comunicare i dati dell'amministratore che risulta essere il rappresentante legale della società o dell'ente.

Riportiamo, quindi, i quesiti e le relative risposte fornite il 20 novembre.

1. Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione?

R: Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Ente pubblico. Ne deriva che l'individuazione in concreto del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell'Ente.

2. Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nell'ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?

R: Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007 titolare effettivo è *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita"*.

Stante, quindi, l'esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l'operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale *"ultimate beneficial owner"*, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa.

Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

3. Nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell'adeguata verifica della clientela, come va qualificato il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria dell'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura (ad esempio, professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis, C.p.c., curatore fallimentare, ecc.)?

R: Il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria all'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad esempio, professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis, C.p.c., curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore, ecc.), deve essere identificato come "esecutore", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p),

D.Lgs. n. 231/2007 ovverosia come *"il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente"*.

4. Ai fini dell'individuazione del titolare/i effettivo/i degli Enti ecclesiastici, quale criterio trova applicazione?

R: Gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della Legge n. 222/85 sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura del luogo in cui hanno sede (DPR n. 361/2000). Trova, pertanto, applicazione per tali enti l'art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso, invece, di Enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso art. 20, secondo cui *"il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione"*.

5. Gli Enti ecclesiastici sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro Imprese ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 e del Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55?

R: Gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto enti tenuti all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR n. 361/2000 soggiacciono all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro Imprese, ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 e alla disciplina dettata dal Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55. Per gli Enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti il suddetto obbligo di comunicazione e la disciplina di cui al Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55 non trovano applicazione.

6. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi è un ordine di successione nell'applicazione dei criteri della proprietà e del controllo di cui all'art. 20, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 231/2007?

R: Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 trovano applicazione secondo l'ordine indicato dalla norma. Nell'ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo (comma 2). Al c.d. criterio del controllo si farà ricorso soltanto in via subordinata, *"nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente [...]"* (comma 3).

Nell'ipotesi in cui l'applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, si applica il c.d. criterio residuale di cui al comma 5 del medesimo art. 20, secondo cui il titolare effettivo *"coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica"*.

In ogni caso, nell'individuazione del titolare effettivo, i soggetti obbligati tengono conto di ogni informazione a loro disposizione per individuare la persona fisica nell'interesse della quale è effettivamente instaurato il rapporto o eseguita l'operazione.

7. Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?

R: L'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 ai fini dell'individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa.

Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, C.c.

8. Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?

R: Nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'art. 20, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 231/2007 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.

9. Qualora trovi applicazione in via residuale il criterio di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 le persone fisiche alle quali spettino i poteri ivi previsti devono essere considerate titolari effettivi in ogni caso in forma cumulativa oppure si individua come titolare effettivo solo una o più di queste figure?

R: In applicazione del criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo va individuato nella figura del soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non necessariamente in forma cumulativa, ma individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spetti in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l'esterno.

Questa operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo di ciascun ente.

10. I soggetti obbligati sono tenuti a procedere all'identificazione del titolare effettivo delle Fondazioni bancarie clienti? Ai fini dell'individuazione del/i titolare/i effettivo/i delle Fondazioni bancarie qual è il criterio applicabile?

R: I soggetti obbligati sono tenuti, nell'adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica, a identificare il titolare effettivo delle Fondazioni bancarie. L'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 ha portata generale e detta, infatti, *"Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche"* e quindi anche di associazioni non riconosciute, Fondazioni bancarie, ecc.

Al fine di individuare il titolare effettivo delle Fondazioni bancarie, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 non potendo trovare applicazione i commi 2 e 3, utili per l'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, né il comma 4, che si riferisce testualmente alle *"persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000"*.

Pertanto, in tale ipotesi, la figura del titolare effettivo deve essere individuata in capo a chi, in base alle disposizioni statutarie o agli assetti organizzativi, detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Fondazione bancaria.

11. Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali?

R: Tenuto conto che, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, occorre individuare la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell'operazione, in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si considerano titolari effettivi rispettivamente l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea.

Nel caso in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell'operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario e al creditore pignoratizio (l'utile).

12. A quali imprese si applicano gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007?

R: Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata).

I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

13. In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari

effettivi, il soggetto obbligato deve allinearsi a quanto dichiarato dal cliente al Registro ovvero mantenere l'informazione ottenuta in sede di adeguata verifica?

R: In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve attenersi, salvo l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 6 del Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55, agli esiti delle proprie verifiche.

Ai sensi dell'art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, la consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Resta fermo il principio secondo cui il soggetto obbligato, ai fini della individuazione del titolare effettivo, tiene conto di tutte le informazioni in proprio possesso, comunque acquisite, effettuando tutti gli approfondimenti e le ulteriori verifiche ritenute necessarie per l'identificazione del titolare effettivo.

14. La segnalazione effettuata da un soggetto obbligato di difformità tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica è rilevante ai fini dell'applicazione dell'obbligo di eventuale segnalazione ex art. 35 e dell'obbligo di astensione ex art. 42, D.Lgs. n. 231/2007?

R: L'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico dei soggetti obbligati qualora questi ultimi *"sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita"*. Ne deriva che la mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione ex art. 35, D.Lgs. n. 231/2007.

Come chiarito dall'UIF nel Provvedimento 12.5.2023, recante gli indicatori di anomalia, le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

Analogamente, la predetta difformità non rileva di per sé ai fini dell'applicazione dell'obbligo di astensione ex art. 42, D.Lgs. n. 231/2007, che si applica nella sola ipotesi in cui i soggetti obbligati si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 231/2007.